

Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria LM-85bis

Anno accademico da cui il Regolamento ha decorrenza: 2023-2024

Data di approvazione del Regolamento: 21.06.2023 (Senato Accademico)

Struttura didattica responsabile: Dipartimento di Scienze della Formazione

Indice

Art. 1.	Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo.....	2
Art. 2.	Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati.....	3
Art. 3.	Conoscenze richieste per l'accesso	4
Art. 4.	Modalità di ammissione	4
Art. 5.	Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio ...	5
Art. 6.	Organizzazione della didattica	10
Art. 7.	Articolazione del percorso formativo	14
Art. 8.	Piano di studio	14
Art. 9.	Mobilità internazionale.....	15
Art. 10.	Caratteristiche della prova finale	16
Art. 11.	Modalità di svolgimento della prova finale	16
Art. 12.	Valutazione della qualità delle attività formative	19
Art. 13.	Altre fonti normative	19
Art. 14.	Validità	19

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il Regolamento è pubblicato sul sito *web* del Dipartimento.

Qualora cada di sabato o di giorno festivo, ogni scadenza presente nel Regolamento è da intendersi posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria permette l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze utili per diventare insegnanti curricolari nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola primaria. Esso promuove un'avanzata formazione teorico-pratica, integrando conoscenze e competenze umanistiche e scientifiche con conoscenze e competenze psico-pedagogiche, metodologico-didattiche e tecnologiche caratterizzanti il profilo professionale di un insegnante della Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria. Il percorso formativo è inoltre finalizzato a sviluppare, da una parte, una preparazione generale che comprende conoscenze teoriche e didattiche relative agli ambiti disciplinari oggetto degli insegnamenti previsti dalle Indicazioni programmatiche per gli ordini di scuola considerati; dall'altra una formazione specifica per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni con disabilità.

Il Corso forma insegnanti polivalenti, che sappiano integrare le strategie di insegnamento centrate su creatività, flessibilità e motivazione alla conoscenza, tipiche della Scuola dell'infanzia, con quelle orientate al rigore e alla padronanza disciplinare che caratterizzano la Scuola primaria. Ciò al fine di favorire anche una migliore continuità tra i due ordini di scuola.

Più specificatamente, l'insegnante formato nel Corso di laurea magistrale avrà acquisito competenze relative all'accoglienza dei bambini con disabilità, utili ad affrontare e gestire, con consapevolezza, l'integrazione delle diversità, valorizzando gli elementi di individualizzazione dell'apprendimento, e a stabilire altresì una efficiente ed efficace collaborazione tra insegnante di classe e insegnante di sostegno. Il laureato possiederà competenze che gli permetteranno di individuare e affrontare efficacemente con interventi mirati, difficoltà e disturbi dello sviluppo e dell'apprendimento, facendo riferimento alla ricerca psico-educativa maggiormente accreditata. Inoltre sarà in grado di valorizzare ed integrare positivamente le differenze, derivate anche dalla frequente composizione interculturale della classe.

Gli obiettivi formativi del Corso comprendono lo studio disciplinare, accompagnato dalle strategie didattiche più efficaci per favorire un apprendimento significativo sia sotto il profilo della motivazione scolastica sia sotto il profilo affettivo e socio-relazionale. Inoltre essi comprendono lo studio degli aspetti cognitivi, affettivi e socio-relazionali dell'apprendimento affinché l'insegnante possa analizzare e gestire tali aspetti, contribuendo così alla formazione globale del bambino, in un clima di classe positivo che promuova il benessere individuale e sociale.

Attraverso le attività formative, di base e caratterizzanti, il Corso di laurea promuove nello studente:

- la riflessione sul ruolo della scuola e dell'educazione nella cultura e nella società contemporanea, sulla base di una conoscenza critica relativa all'evoluzione della pedagogia e delle istituzioni educative, e alla storia della cultura, con particolare riguardo al contesto europeo;

- la competenza specifica nell'accogliere i bambini nella scuola dell'infanzia e nel guidare il loro percorso formativo fino alla scuola primaria, promuovendo e sviluppando l'autonomia e la consapevolezza del proprio corpo, l'educazione motoria, il pensiero simbolico e la maturazione intellettuale mediante l'avvio alle discipline, all'educazione musicale e artistica, e alla convivenza civile;
- la conoscenza consapevole della lingua e della grammatica italiana, della matematica elementare e dei temi della storia, della letteratura, della geografia e delle scienze naturali, che costituiscono l'istruzione di base nella scuola dell'obbligo, all'interno di una visione complessiva che renda possibile l'integrazione fra le discipline umanistiche e scientifiche;
- la preparazione avanzata nei temi fondamentali delle scienze dell'educazione, con particolare riguardo alle conoscenze e alle competenze degli aspetti psicologici, pedagogici e sociali relativi al bambino e al suo sviluppo, dalla nascita fino all'adolescenza, e relativi all'apprendimento e all'insegnamento nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola primaria;
- la competenza nelle metodologie e tecniche didattiche caratteristiche della Scuola dell'infanzia, quali il gioco, l'ascolto e l'esperienza pratica;
- la conoscenza delle metodologie dell'insegnamento delle varie discipline che sono oggetto di studio nella Scuola primaria, accompagnata da una analisi storico-critica dei nodi fondamentali di ciascuna disciplina, che favorisca una autonomia di giudizio e una attitudine alla ricerca di nuove soluzioni e proposte didattiche adeguate alle varie classi, ai percorsi individuali degli alunni e all'evoluzione degli ordinamenti scolastici.

Il percorso formativo è articolato in insegnamenti, esercitazioni, laboratori e tirocinio. Gli insegnamenti e le esercitazioni permettono l'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche, e lo sviluppo di competenze specifiche. I laboratori consentono allo studente di applicare i saperi acquisiti attraverso gli insegnamenti; di fare esperienze teorico-pratiche di analisi, progettazione e simulazione di attività didattiche; e di sviluppare un atteggiamento riflessivo, critico, partecipativo e collaborativo. Il tirocinio offre l'esperienza pratica e il contatto diretto con il mondo della scuola, attraverso il quale lo studente è avviato alla professione docente.

Art. 2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

funzione in un contesto di lavoro:

Il docente formato nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della formazione primaria sarà in grado di occuparsi dell'educazione, della formazione e dell'insegnamento rivolto ai bambini della Scuola primaria e della Scuola dell'infanzia secondo gli obiettivi previsti dal Ministero.

competenze associate alla funzione:

Insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sia presso istituzioni scolastiche pubbliche sia presso istituzioni scolastiche paritarie.

sbocchi occupazionali:

Quello conseguito al termine del percorso di studi nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della formazione primaria è l'unico titolo che - in quanto abilitante - consente l'accesso alla professione di insegnante nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola primaria sia presso istituzioni scolastiche pubbliche sia presso istituzioni scolastiche paritarie.

Il corso prepara alla professione di (codifica ISTAT):

1. Professori di scuola primaria – (2.6.4.1.0)
2. Professori di scuola pre-primaria – (2.6.4.2.0).

Art. 3. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.

Le conoscenze richieste rientrano in quelle acquisite dagli studenti al termine della Scuola secondaria di secondo grado. Tali conoscenze saranno verificate con apposita prova di ammissione; nel caso in cui la verifica non sia positiva, saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel primo anno di corso.

Art. 4. Modalità di ammissione

Il Corso è a numero programmato, con prova di accesso obbligatoria, come da D.M. 249/2010, che verte su conoscenze e competenze nelle seguenti aree: cultura generale, cultura letteraria storico-sociale e geografica, cultura matematico-scientifica.

La prova si considera insufficiente qualora il punteggio riportato sia inferiore a 55/80.

Il numero del contingente annuale degli ammessi al Corso, i tempi, le modalità e i contenuti della prova sono disciplinati annualmente dal Ministero.

Il bando rettorale di ammissione al corso di studio contiene l'indicazione dei posti disponibili, dei posti riservati a cittadini/e extracomunitari/e e Marco Polo, le disposizioni relative alla prova di accesso, con riferimento in particolare alle procedure di iscrizione, scadenze, date e modalità di svolgimento, criteri di valutazione e modalità di pubblicazione dei relativi esiti.

Coloro che, pur superando la prova di accesso, ottengono un punteggio inferiore al 70% del punteggio massimo previsto per ciascuna area della prova, sono tenuti ad assolvere gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) relativi alle conoscenze e competenze dell'area nella quale siano state

rilevate lacune (cultura generale, cultura letteraria storico-sociale e geografica, cultura matematico-scientifica).

Le attività per l'acquisizione degli obblighi formativi aggiuntivi, che devono essere colmati durante il primo anno di corso, sono organizzate dal Servizio tutorato didattico istituito dal Dipartimento. Sono previste attività che si svolgeranno sia in presenza sia online, al fine di consentire lo svolgimento della prova finale, necessaria per l'assolvimento degli obblighi formativi. Le attività in presenza, le esercitazioni online e la prova finale riguarderanno in particolare l'approfondimento delle aree di competenza indicate nel bando di ammissione e rilevate mediante la prova d'accesso. In caso di mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo anno di corso da parte degli studenti, il Servizio tutorato didattico predispone uno specifico percorso di recupero volto all'assolvimento dei predetti obblighi formativi, anche con la collaborazione dei docenti del Corso di Laurea.

È prevista la possibilità di contemporanea iscrizione nel limite massimo di due corsi di laurea o di laurea magistrale secondo le condizioni previste dalla normativa vigente per la quale si rimanda all'Art. 5 del [Regolamento Carriera](#) di Ateneo.

Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio

La domanda di passaggio da altro corso di studio di Roma Tre, trasferimento da altro Ateneo, abbreviazione di corso per riconoscimento esami e carriere pregresse deve essere presentata secondo le modalità e le tempistiche definite nel bando rettorale di ammissione al corso di studio. Il riconoscimento dei CFU è un diritto di cui ci si avvale solo facendone domanda. La richiesta di riconoscimento di crediti relativi a precedenti carriere universitarie, quindi acquisiti prima dell'iscrizione al CdLMCU, deve essere presentata esclusivamente al momento dell'iscrizione alla prova di ammissione, seguendo le modalità indicate nel bando di ammissione al Corso di Laurea.

Per l'ammissione agli anni successivi al 1° è richiesto il seguente numero di CFU relativi a esami completamente convalidati (per i quali non è necessaria l'integrazione):

- ammissione al 2° anno, minimo 30 CFU;
- ammissione al 3° anno, minimo 90 CFU;
- ammissione al 4° anno, minimo 150 CFU;
- ammissione al 5° anno, minimo 210 CFU.

Salve diverse disposizioni ministeriali, la prova di accesso al Corso di laurea è obbligatoria anche per i passaggi da altri corsi di laurea del Dipartimento di Scienze della Formazione e dell'Ateneo e per i trasferimenti da altri corsi di laurea di altri atenei.

Coloro che provengono dal corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria di altri atenei sono esonerati dalla prova di accesso e sono immatricolati allo stesso anno di corso cui si iscriverebbero nell'Ateneo di provenienza. I trasferimenti da altro corso di laurea in SFP sono soprannumerari.

Di seguito sono presentati i criteri di riconoscimento dei CFU relativi al passaggio da altro corso di studio di Roma Tre, al trasferimento da altro Ateneo, all'abbreviazione di corso per riconoscimento esami e carriere pregresse, anche presso università estere.

1. Titoli validi

- a) Ai fini del riconoscimento degli esami e dei laboratori *sono validi* i diplomi di laurea, i diplomi di laurea magistrale, i diplomi di laurea di vecchio ordinamento, i corsi singoli universitari e tutti i titoli ad essi equiparati ai sensi della L. 148/2002.
- b) I titoli Universitari *post lauream* (Master) possono essere riconosciuti solo per insegnamenti che riportano Voto e CFU; in caso contrario sono riconosciuti esclusivamente tra le attività a scelta dello studente.
- c) **Sono esclusi** dal riconoscimento i corsi abilitanti, i percorsi formativi 24 CFU-PeF24 (ovvero sono convalidabili solo gli esami sostenuti in carriera precedente e conseguentemente utilizzati per ottenere la certificazione del PeF24 e non quelli sostenuti ai fini della certificazione PeF24), i corsi di Specializzazione per le attività di Sostegno, i titoli non rilasciati da struttura universitaria o ente equiparato e, infine, il Corso intensivo per educatore professionale socio-pedagogico 60 CFU.

2. Criteri di riconoscimento

a) Esami

Per il riconoscimento degli esami della carriera pregressa si applicano i seguenti criteri:

- corrispondenza dei settori scientifici disciplinari e denominazione degli insegnamenti coerente con la tabella 1, D.M. 249/2010;
- nel caso di percorsi universitari di vecchi ordinamenti che non prevedevano l'assegnazione di CFU per i singoli insegnamenti, gli esami semestrali corrispondono a 4 CFU, quelli annuali corrispondono a 8 CFU;
- nel caso di riconoscimento di un esame pregresso senza voto (con sola idoneità) al posto di un esame con voto nell'offerta formativa di SFP, il voto assegnato è quello minimo (18/30);
- gli esami pregressi già convalidati in carriere precedenti non verranno considerati;
- gli esami pregressi convalidati a seguito della valutazione si computano ai fini della media per il conseguimento titolo;
- in caso di parziale riconoscimento dei CFU lo studente dovrà integrare i CFU mancanti seguendo un programma d'esame commisurato al numero di CFU da sostenere, all'interno del programma completo stabilito dal docente titolare dell'insegnamento e pubblicato su GOMP.

b) Laboratori e Tirocinio

Laboratori e tirocinio presenti nell'Offerta Formativa sono obbligatori, pertanto non possono essere riconosciuti;

c) Competenze linguistiche

Le competenze linguistiche (relative alla lingua inglese come da D.M.) vengono riconosciute dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) e non rientrano nel computo dei crediti per l'ammissione all'anno di corso;

d) Anno di ammissione

- lo studente ammesso ad anni successivi al primo segue l'Offerta Formativa relativa alla coorte dell'anno di Corso al quale è ammesso.

- I laureati in Scienze della Formazione Primaria quadriennale del vecchio ordinamento vengono ammessi al quinto anno di corso con il conseguente riconoscimento di 240 CFU. L'ammissione è comunque subordinata al superamento della prova di ammissione.

3. Trasferimento da SFP di altro Ateneo

Il trasferimento da altro CdLMCU in Scienze della Formazione Primaria dà diritto al mantenimento dell'anno di iscrizione e al riconoscimento, esclusivamente, degli esami, laboratori e tirocinio sostenuti e/o convalidati nel percorso formativo di Scienze della Formazione Primaria, così come riportati nel Foglio di congedo dell'Ateneo di provenienza.

4. Ammissione al 3° anno per i laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione

I laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui all'Art. 9, comma 1 del D.M. n.378 del 9 maggio 2018, accertati dall'università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al 3° anno del CdLMCU in Scienze della formazione Primaria, classe LM-85bis.

5. Norme finali

I criteri espressi nel presente Regolamento si applicano agli iscritti al CdLMCU a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria a partire dall'a.a. 2023/2024.

In caso di rilievi lo studente può rivolgersi alla Commissione Titoli Pregressi (composta da docenti e nominata dal Collegio Didattico), tramite mail (riconoscimenti.primaria@uniroma3.it).

Le comunicazioni tra studenti, Commissione e Segreteria didattica debbono avvenire esclusivamente tramite mail istituzionale (<https://portalestudente.uniroma3.it/iscrizioni/posta-elettronica-di-ateneo/>).

Integrazioni

Le integrazioni degli esami parzialmente convalidati possono essere sostenute indipendentemente dall'anno di programmazione dell'insegnamento (a partire dal primo appello utile dell'a.a. in corso, ossia in ragione della semestralità o dell'annualità dell'insegnamento), fatte salve le propedeuticità e le modalità di anticipazione previste dal presente Regolamento.

Tali integrazioni non sono vincolate all'anno di erogazione del corrispondente insegnamento.

• REINTEGRO A SEGUITO DI DECADENZA O RINUNCIA

Per quanto concerne reintegri a seguito di decadenza o rinuncia si fa riferimento [Regolamento Carriera](#) studenti (Art. 21). Si precisa che non è possibile il reintegro di studentesse e studenti decaduti nell'ordinamento quadriennale.

• CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE EXTRA-UNIVERSITARIE E UNIVERSITARIE

Il Collegio didattico del Corso può riconoscere come Crediti Formativi Universitari (CFU) le competenze professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università. Il numero massimo di CFU che possono essere riconosciuti

ad ogni studente è stabilito dalla normativa vigente in materia. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze possedute dallo studente stesso.

Il Collegio didattico del Corso approva in un apposito documento i criteri sulla base dei quali sono riconosciute, per un massimo di 12 CFU, le competenze extra-universitarie inerenti gli obiettivi formativi del Corso. Si precisa ulteriormente che: (a) il riconoscimento delle competenze extra-universitarie avviene a seguito della presentazione della richiesta da parte dello studente, corredata dalla documentazione necessaria; (b) detto riconoscimento viene effettuato dalla Commissione nominata dal Collegio didattico del Corso di cui all'Art. 8, integrata da un Tutor di tirocinio; (c) i CFU da riconoscere e quelli da svolgere sono determinati sulla base di apposite tabelle, che tengono conto delle diverse annualità di immatricolazione in rapporto sia al passaggio dal vecchio a nuovo ordinamento del corso di laurea, sia della prima attivazione del V anno di corso avvenuta nell'a.a. 2015/2016, a completamento del percorso magistrale quinquennale a ciclo unico iniziato nell'a.a. 2011/2012.

1. Condizioni di diritto

Il riconoscimento delle competenze extra-universitarie per un massimo di 12 crediti formativi universitari - come da L. 240/2010 - è un diritto di cui lo studente iscritto al CdLMCU in Scienze della Formazione Primaria si può avvalere solo facendone richiesta, con le seguenti modalità:

- per il riconoscimento delle attività di tirocinio presentando la domanda annualmente, a partire dal secondo anno di corso, utilizzando il "Modulo A" pubblicato sul sito del Corso;
- per il riconoscimento delle attività a scelta dello studente presentando la domanda esclusivamente al V anno di corso, utilizzando il "Modulo B" pubblicato sul sito del Corso.

2. Titoli validi per il riconoscimento dei CFU

Per le attività di tirocinio (Modulo A)

I contratti a tempo determinato e indeterminato per un servizio continuativo di almeno 180 giorni e 6 ore settimanali ad anno scolastico, corrispondente all'anno accademico di svolgimento di tirocinio, unicamente per attività di insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria statale e paritaria (per un massimo di 12 CFU durante l'intero percorso universitario quinquennale).

Per le paritarie il servizio viene riconosciuto se il contratto di assunzione fa esplicito riferimento a: Contratto FISM – Area del personale educativo e docente per i servizi all'infanzia, LIVELLO 6; Contratto AGIDAE – Area seconda (servizi formativi e educativi), LIVELLO 4; Contratto ANINSEI – Area seconda, servizi di istruzione, di formazione e educazione, LIVELLO 4 e 5.

Per le attività a scelta dello studente (Modulo B)

- **Riconoscimento di attività extra-universitarie**

1. Contratto di lavoro non inferiore a 12 mesi consecutivi per tipologie professionali congruenti con gli obiettivi dell'ordinamento didattico (convalida fino a 4 CFU).

Il contratto di lavoro non deve essere inferiore a 12 mesi consecutivi per tipologie professionali diverse dalla docenza nella scuola dell'infanzia o primaria, ma congruenti con gli obiettivi dell'Ordinamento Didattico (convalidabili solo una volta fino a 4 CFU per le

attività a scelta dello studente).

Le attività che si possono riconoscere devono essere svolte presso istituti scolastici, asili nido, biblioteche con settore ragazzi, ludoteche, librerie per ragazzi, centri ricreativi, centri estivi, centri/istituzioni culturali e museali rivolti all'infanzia.

2. Attività di docenza (nell'ultimo triennio) per periodi inferiori a 12 mesi ma di durata minima complessiva di 3 mesi (convalida fino a 4 CFU).

3. Conoscenze e competenze extra-universitarie certificate e acquisite svolgendo attività per almeno 200 ore (convalida fino a 4 CFU).

Conoscenze e competenze extra-universitarie certificate (stage, servizio civile, corsi specialistici, etc.) devono essere congruenti con gli obiettivi dell'Ordinamento Didattico (convalidabili fino a 4 CFU per le attività a scelta dello studente). Le attività o i titoli che ne hanno permesso l'acquisizione devono essere:

- di un numero di ore complessive non inferiore a 200
- svolte/rilasciati entro i quattro anni precedenti la richiesta
- certificate da enti pubblici, paritari o legalmente riconosciuti
- essere svolte presso istituti scolastici, asili nido, biblioteche con settore ragazzi, ludoteche, librerie per ragazzi, centri ricreativi, centri estivi, centri/istituzioni culturali e museali rivolti all'infanzia, etc.

• Riconoscimento di attività universitarie (convalida fino a 8 CFU)

1. esami sostenuti nell'ambito di Astre
2. corsi singoli

3. Attività di Tirocinio diretto e indiretto riconosciute e da svolgere

Anno di Corso	CFU in O.F.	CFU Conv.li	CFU da Svolgere	Attività da svolgere
II	3	2	1	25 ore di tirocinio indiretto
III	5	2	3	25 ore di tirocinio indiretto 40 ore di tirocinio diretto 10 ore di autoformazione
IV	7	4	3	25 ore di tirocinio indiretto 40 ore di tirocinio diretto 10 ore di autoformazione
V	9	4	5	25 ore di tirocinio indiretto 80 ore di tirocinio diretto 20 ore di autoformazione
Totale	24	12	12	300 ore di attività

Per quel che concerne il *Regolamento attività di Tirocinio per studenti in Erasmus*, cfr. Art. 9.

4. Norma finale

Le comunicazioni tra studenti, Commissione e Segreteria didattica debbono avvenire esclusivamente tramite mail istituzionale (dominio uniroma3.it).

• RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Sono riconosciute, per un massimo di 10 CFU, le competenze linguistiche relative alla lingua inglese acquisite dallo studente in un corso universitario o al di fuori di un percorso universitario, a condizione che siano riconosciute dagli Enti certificatori ufficiali e siano documentate. Il riconoscimento è a cura del Centro Linguistico di Ateneo (CLA), a cui lo studente deve fare domanda di riconoscimento seguendo le modalità e i tempi comunicati dal CLA stesso (<http://www.cla.uniroma3.it/>).

Scuole (centri regionali di formazione, ecc.) con patrocini regionali o ministeriali non sono Enti certificatori. Esami universitari di lingua inglese o idoneità di lingua inglese devono avere la certificazione di livello, esclusi gli esami di lingua di una laurea in Lingue straniere in cui la lingua inglese è stata almeno lingua triennale. I diplomi di Scuola secondaria superiore, Liceo linguistico compreso, non sono certificazioni idonee.

Agli studenti in possesso di una certificazione di inglese livello B2 ottenuta presso ente certificatore riconosciuto dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA), non più vecchia di tre anni dall'iscrizione, sono automaticamente riconosciuti i laboratori di Lingua inglese dal I al IV anno di corso e l'idoneità di Lingua inglese B2 per complessivi 10 CFU. Agli studenti in possesso di una laurea in lingue straniere con specializzazione in lingua inglese è riconosciuto il livello B2, corrispondente ai laboratori di lingua inglese dal I al IV anno di corso e l'idoneità di lingua inglese B2, per complessivi 10 CFU.

I CFU riconosciuti per le competenze linguistiche (relative alla lingua inglese come da D.M.) non rientrano nel computo dei crediti utili alla definizione dell'anno di ammissione al Corso.

Le competenze linguistiche relative a lingue diverse dall'inglese sono eventualmente riconoscibili come competenze extra-universitarie o crediti universitari per gli 8 CFU a scelta dello studente.

Art. 6. Organizzazione della didattica

Il percorso formativo è strutturato in 5 anni di corso, per un totale di 300 CFU, congruentemente agli obiettivi formativi di cui all'articolo 1.

La tipologia delle forme didattiche utilizzate comprende: lezioni frontali (lezioni a distanza: in misura non superiore a un decimo del totale, come da DM289/2021 - allegato 4, A. a), attività laboratoriali, eventuali esercitazioni e/o escursioni didattiche, lavori individuali o di gruppo, tirocinio indiretto e diretto.

Pertanto, l'articolazione dei CFU è la seguente:

- 224 CFU insegnamenti
- 33 CFU laboratori (di cui 10 CFU per i laboratori di Lingua Inglese, da acquisire presso il CLA)
- 24 CFU tirocinio (dal II anno)
- 8 CFU a scelta dello studente
- 2 CFU lingua inglese B2 (presso il CLA)
- 9 CFU prova finale

La carriera dello studente prevede complessivamente:

- 29 insegnamenti

- 17 laboratori
- 3 annualità di tirocinio diretto: (3°, 4° e 5° anno)
- 4 annualità di tirocinio indiretto: (2°, 3°, 4° e 5° anno)

A questi esami vanno aggiunti quelli inerenti gli 8 CFU a scelta dello studente che non sono identificabili ex ante (esempio: un esame da 8 CFU; due esami da 4 CFU + 4 CFU; un esame da 6 CFU + un laboratorio da 2 CFU etc...).

Il Corso di studio adotta il seguente rapporto di numero di ore di didattica frontale corrispondente a un credito formativo universitario:

- 7,5 per gli insegnamenti;
- 8 per i laboratori;
- 25 per il tirocinio.

FREQUENZA

Per gli insegnamenti, la frequenza non è obbligatoria ma, data la finalità abilitante del Corso, è fortemente consigliata. I laboratori hanno frequenza obbligatoria e possono essere organizzati con attività in presenza e/o a distanza, quest'ultima per un massimo del 20% delle ore programmate. È ammessa l'assenza per un massimo del 25%, da computarsi sulla parte in presenza. Alla fine del laboratorio è assegnata l'idoneità, previa la verifica da parte del docente della sussistenza delle condizioni stabilite e comunicate dal docente (elaborato, verifica o altro) ivi incluse modalità di compensazione rispetto alle eventuali assenze rientranti o non rientranti nel monte ore massimo previsto. La verifica del profitto del laboratorio e la sua verbalizzazione possono avvenire in tutti gli appelli relativi all'anno accademico in cui è erogato il laboratorio, cioè fino all'appello autunnale (settembre) se il laboratorio è stato erogato nel I semestre, fino all'appello invernale (gennaio-febbraio) se il laboratorio è stato erogato nel II semestre.

La frequenza alle attività di tirocinio, diretto o indiretto, è obbligatoria. È ammessa l'assenza al tirocinio indiretto per un massimo del 20% delle ore programmate.

I Laboratori del CdLMCU in SFP, considerata la struttura del Corso a numero programmato – come da legge istitutiva - sono riservati agli iscritti del Corso stesso, né possono essere frequentati come corsi singoli né possono essere scelti dagli studenti Erasmus tranne che in abbinamento all'insegnamento corrispondente.

ANTICIPAZIONI

Esami

È possibile anticipare gli esami dell'anno successivo a quello del proprio anno di corso solo se sono stati verbalizzati tutti gli esami e tutti i laboratori del proprio anno di corso, ad eccezione degli esami a scelta che possono comunque essere anticipati.

Gli studenti con carriera pregressa, ammessi ad anni successivi al I, possono fin dalla prima sessione di esame utile sostenere esami degli anni precedenti, anche se annuali.

Le anticipazioni degli esami sono possibili nel rispetto delle propedeuticità definite dall'Allegato 3 del presente Regolamento, seguendo quanto vale per gli studenti dell'anno in cui è erogato

l'insegnamento. Pertanto il programma d'esame valido è quello dell'anno di erogazione ed è possibile sostenere l'esame a partire dalla sessione invernale se il ciclo di lezioni è concluso nel I semestre e nella sessione estiva negli altri casi.

Per quanto riguarda la validità dei programmi di esame si rimanda al [Regolamento Carriera](#), Art. 22.

Laboratori

I laboratori degli anni successivi a quello di corso non possono essere anticipati.

Tirocinio

Non è possibile anticipare le attività di tirocinio rispetto all'anno di corso. Inoltre, per quanto concerne le possibilità di recupero per gli studenti che non hanno adempiuto alla frequenza del tirocinio indiretto e all'espletamento delle attività di tirocinio, non sono ammessi recuperi delle annualità nell'ambito del medesimo anno accademico. Fa eccezione solo il tirocinio indiretto del 2° anno, che può essere recuperato anche all'interno di un'altra annualità.

CALENDARIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Il calendario delle attività didattiche del I semestre – corsi, laboratori e tirocinio indiretto – e degli esami di profitto e delle prove finali delle sessioni autunnale e invernale si conforma al calendario didattico di Dipartimento (Art. 10 parte generale del regolamento) e all'Art. 18 del [Regolamento didattico](#) di Ateneo ed è consultabile al link: <http://infocontenuti.uniroma3.it/ic/pub/formazione/> cliccando su orari di "Dipartimento di Scienze della Formazione".

Per quanto riguarda il II semestre, le attività didattiche si concludono entro il 24 maggio. La sessione estiva di esami di profitto ha inizio dal 25 maggio e si conclude in conformità al calendario del Dipartimento. Contempla tre appelli, di cui il primo è compreso fra il 25 maggio e il 9 giugno. Tale appello può essere usufruito sia dai laureandi della sessione estiva, sia da tutti gli altri studenti. Per i soli laureandi le verbalizzazioni devono essere chiuse entro il 9 giugno.

Pertanto, le sessioni di esame sono così articolate:

- Sessione invernale: 2 appelli (gennaio-febbraio)
- Sessione estiva: 3 appelli (dal 25 maggio al 31 luglio)
- Sessione autunnale: 2 appelli (settembre)

Il [Regolamento didattico](#) di Ateneo (Art. 15, comma 7) disciplina le modalità vigenti in merito alla possibilità di presentarsi agli appelli successivi a seguito della verbalizzazione di un esito insufficiente in un esame.

Per la verbalizzazione dei laboratori e del tirocinio è possibile prevedere un appello unico da tenere aperto per l'intera durata della sessione.

Le attività del tirocinio, declinate per ciascuna annualità, si svolgono durante il I e il II semestre in base alle indicazioni fornite dal Servizio Tirocinio.

VALUTAZIONE TIROCINIO

Per la valutazione complessiva del tirocinio a carico dei tutor universitari concorrono:

- le osservazioni sui comportamenti del tirocinante a scuola, riferite dai tutor accoglienti e/o dai referenti del tirocinio tramite la modulistica predisposta;

- le risposte del tirocinante al questionario di autovalutazione;
- le valutazioni del tutor universitario in merito all'impegno/partecipazione del/la tirocinante durante le ore di tirocinio indiretto;
- la valutazione dei lavori prodotti dai tirocinanti, attribuita secondo i criteri espressi nelle linee guida condivise dal gruppo dei supervisori-tutor universitari;
- la consegna dei materiali di tirocinio entro le scadenze stabilite.

Prove intermedie

Possono essere previste prove di valutazione intermedia da svolgersi durante il corso d'insegnamento corrispondente, del cui esito si potrà tener conto ai fini della valutazione finale. Le prove di valutazione intermedia si svolgeranno mediante prove scritte e/o orali e/o prove di laboratorio.

Le prove di valutazione intermedia devono essere svolte in periodi predeterminati, corrispondenti ad una settimana del primo semestre di lezione a tal fine individuata in ogni anno accademico e alla settimana del secondo semestre in concomitanza con quella in cui si svolge la sessione straordinaria per gli altri corsi di laurea del Dipartimento (ad esclusione di SFP). Lo svolgimento delle prove di valutazione intermedia nel primo semestre di lezione non comporta la interruzione delle attività didattiche. All'inizio dell'anno accademico i docenti che intendono avvalersi delle prove di valutazione intermedia devono darne comunicazione alla segreteria didattica del corso di laurea che provvederà ad informare i docenti degli altri insegnamenti previsti in quel semestre per consentire loro di effettuare eventuali modifiche alla organizzazione della didattica.

Modalità organizzative adottate per favorire lo svolgimento delle attività didattiche da parte di studenti con disabilità (Art. 9 del Regolamento didattico di Ateneo "Regolamenti didattici dei corsi di studio").

- Le modalità organizzative per studentesse/studenti con disabilità, atleti, genitori, studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, caregiver, lavoratori, part-time e altre specifiche categorie, sono disciplinate dal Regolamento carriera di Ateneo (Art. 38 "Principi generali" e Art. 39, "Tutela della partecipazione alla vita universitaria").
- Per gli studenti e le studentesse con disabilità e con DSA sono erogati numerosi servizi per consentire e agevolare la partecipazione alla vita universitaria, in riferimento alle specifiche esigenze di ognuno.
- Per ciascuna attività formativa e per lo svolgimento degli esami di profitto da parte degli studenti con disabilità certificata e/o con disturbi specifici dell'apprendimento certificati, in adeguamento alla specifica situazione di disagio, come previsto dalle leggi n. 17/1999 e n. 170/2010 e successive modificazioni, sono adottate le necessarie misure dispensative e/o gli strumenti compensativi (Art. 14 "Esami di profitto" del Regolamento didattico di Ateneo).
- Per quanto definito, si fa riferimento al Vademecum di Ateneo per promuovere il processo di inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità e con DSA.

Il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria non prevede la figura dello studente a tempo parziale (part-time), in considerazione del valore abilitante del titolo e della frequenza obbligatoria per le attività di laboratorio e di tirocinio (cfr. Reg. Didattico del Dipartimento SF – Art. 10).

COMMISSIONI PER ESAMI DI PROFITTO

Per la composizione delle commissioni degli esami di profitto si rimanda all'Art. 14 del [Regolamento didattico](#) di Ateneo.

Art. 7. Articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo è articolato in un unico curriculum e non prevede programmi di mobilità studentesca con conseguimento di titolo di studio doppio o multiplo.

Per quanto concerne l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative previsti nel curriculum si rimanda agli Allegati 1 e 2 del presente Regolamento.

Art. 8. Piano di studio

Il piano di studio è l'insieme delle attività didattiche che è necessario sostenere per raggiungere il numero di crediti previsti per il conseguimento del titolo finale. L'eventuale frequenza di attività didattiche in sovrannumero e l'ammissione ai relativi appelli di esame è consentita esclusivamente tramite l'iscrizione a singoli insegnamenti, come stabilito dal [Regolamento Carriera](#).

Le mancate presentazione e approvazione del piano di studio comportano l'impossibilità di prenotarsi agli esami, ad esclusione delle attività didattiche obbligatorie.

Il piano di studio è statutario.

Il piano di studio va compilato, a partire dal II anno, per indicare gli 8 CFU a scelta.

Gli 8 CFU a scelta possono essere sostituiti con qualsiasi insegnamento (esclusi i laboratori - ad eccezione di quelli suggeriti dal CdLMCU SFP nella didattica erogata - seminari e tirocinio) erogato dall'Ateneo, compresi gli insegnamenti previsti da ASTRE.

Lo studente in possesso di una delibera di riconoscimento della carriera pregressa (passaggio/trasferimento/secondo titolo) avrà un piano di studio individuale predisposto a cura della Segreteria didattica. Per eventuali modifiche lo studente deve rivolgersi alla Segreteria stessa. I piani individuali devono rispettare gli obiettivi formativi e la distribuzione dei crediti per le attività formative e i settori scientifici disciplinari previsti dalla classe LM85bis.

Lo studente in corso può presentare il piano di studi in due finestre temporali ed esattamente:

- prima finestra temporale: 1 novembre – 1 dicembre

- seconda finestra temporale: 1 aprile – 15 aprile

seguito le istruzioni pubblicate al seguente link:

<https://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/istruzioni/come-compilare-il-piano-degli-studi/>

Gli studenti fuori corso non possono cambiare il piano di studio. In caso di motivata richiesta il Collegio Didattico del CdL può accordare il cambiamento del piano di studio anche agli studenti fuori corso in una delle due finestre previste.

In caso di mancata approvazione del piano di studio lo studente viene contattato dalla Segreteria didattica.

La frequenza di attività didattiche in sovrannumero e l'ammissione ai relativi appelli di esame (rispetto ai CFU previsti dal curriculum formativo del CdL) è consentita fino a un massimo di 9 crediti complessivi; oltre tale soglia è consentita esclusivamente tramite l'[iscrizione a singoli insegnamenti](#), di cui all'Art. 10 del [Regolamento Carriera](#). Tali attività didattiche non sono comprese nel piano di studio e non concorrono al calcolo dei crediti e della media per il conseguimento del titolo. Lo studente può richiedere di sostituirle ad attività formative già presenti nel proprio piano di studio tra gli 8 CFU a scelta. Eventuali esami compresi tra gli 8 CFU a scelta già sostenuti (o convalidati) e sostituiti saranno collocati in sovrannumero al di fuori del piano di studio.

Art. 9. Mobilità internazionale

Al fine di rafforzare la dimensione europea dell'istruzione superiore, migliorandone la qualità e incoraggiando la cooperazione transnazionale tra università, l'Università di Roma Tre promuove e sostiene la mobilità di docenti e di studenti in tutto il territorio dell'Unione e oltre. Informazioni al riguardo sono disponibili nella sezione del sito web di Ateneo riservata all'Ufficio Programmi Europei per la Mobilità Studentesca.

Per supportare queste opportunità a favore dei propri studenti e docenti, il Dipartimento ha attivato un [Ufficio Erasmus](#) che per i diversi bandi disponibili provvede a:

- accompagnare gli studenti Outgoing e Incoming del Dipartimento nel disbrigo delle pratiche amministrative correlate alle varie borse;
- seguire gli studenti Outgoing e Incoming del Dipartimento prima della partenza e durante la realizzazione dell'esperienza;
- seguire gli studenti Outgoing del Dipartimento per il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero;
- favorire l'accesso gratuito, per gli studenti Outgoing e Incoming del Dipartimento, a corsi di lingua tramite i corsi del Centro Linguistico di Ateneo, in modo da consentire la migliore preparazione per il soggiorno in un altro Paese e l'acquisizione di certificazioni, anche tramite la piattaforma OLS;
- seguire gli studenti Outgoing e Incoming del Dipartimento in relazione agli esami da sostenere e alle relative corrispondenze.

Le attività dell'[Ufficio Erasmus](#) sono consultabili in rete sul sito web del Dipartimento.

Gli studenti e le studentesse assegnatari di borsa di mobilità internazionale devono predisporre un *Learning Agreement* da sottoporre all'approvazione del/la docente coordinatore/trice disciplinare obbligatoriamente prima della partenza. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero e dei relativi crediti avverrà in conformità con quanto stabilito dal [Regolamento Carriera](#) e dai programmi di mobilità internazionale nell'ambito dei quali le borse di studio vengono assegnate.

All'arrivo a Roma Tre, gli studenti e le studentesse in mobilità in ingresso presso il corso di studio devono sottoporre all'approvazione del/la docente coordinatore/trice disciplinare il Learning Agreement firmato dal referente accademico presso l'università di appartenenza.

Per quanto concerne lo svolgimento degli esami in Erasmus si rimanda al Regolamento Erasmus.

Il Corso di laurea ha previsto un *Regolamento Tirocinio Erasmus studenti SFP*, pubblicato su *Formonline* negli spazi del Tirocinio per ogni annualità.

Art. 10. Caratteristiche della prova finale

La laurea in Scienze della Formazione Primaria si consegue previo superamento di una prova finale, che consiste nella discussione orale della tesi e della relazione finale di tirocinio, entrambe obbligatorie e il cui argomento è scelto nell'ambito delle aree che costituiscono il curriculum formativo. Considerato il valore abilitante all'insegnamento nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola primaria la Commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor e da un/a rappresentante designato/a dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale

La richiesta di assegnazione della tesi si può effettuare a partire dall'inizio del IV anno (e comunque 18 mesi prima della discussione. Per chi è stato ammesso al V anno, l'assegnazione della tesi va richiesta all'inizio dell'anno e la prima sessione utile sarà dopo 12 mesi).

L'argomento della prova finale può essere scelto nell'ambito delle aree che costituiscono il curriculum formativo.

Per presentare la domanda di conseguimento del titolo è necessario aver conseguito almeno 249 CFU.

La procedura di conseguimento titolo (dall'assegnazione della tesi alla domanda di laurea) è interamente online, attivata tramite GOMP.

La prova finale per il conseguimento della laurea consiste nella discussione orale della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola primaria.

Il voto di laurea corrisponde alla media ponderata dei voti conseguiti (ivi inclusi gli esami riferiti agli 8 CFU a scelta dello studente, a partire dalla coorte 2021/2022) cui viene aggiunto il punteggio massimo di 8 punti (max 4 punti per la tesi, max 4 punti per la relazione finale di tirocinio). Si specifica che per il calcolo della media ponderata dei voti conseguiti, il voto "30 e lode" equivale a "32".

Nell'ambito della discussione della prova finale per il conseguimento della laurea, la Commissione su proposta del Relatore e/o del Correlatore può attribuire al laureando il riconoscimento di tesi di particolare valore e la dignità di stampa. I criteri per tale riconoscimento fanno riferimento a: originalità del lavoro; rigore metodologico e/o di argomentazione dell'elaborato di tesi; rilevanza degli studi condotti e/o degli esiti a cui è approdato il lavoro del/la laureando/a.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE

Il Corso si conclude con un esame finale in cui vengono discusse la tesi di laurea e la relazione finale del tirocinio, il cui superamento ha valore abilitante all'insegnamento nella Scuola dell'infanzia e primaria.

La presentazione e la discussione degli elaborati dura non meno di 20 minuti.

La tesi consiste in un lavoro di ricerca o compilativo, su un argomento teorico o applicativo, che sia riconducibile alle discipline sostenute dallo studente nel suo percorso formativo e coerente rispetto agli obiettivi del corso di laurea. Essa va elaborata in modo originale e critico e deve essere di almeno 100 cartelle (ciascuna delle quali di 2.000 battute).

È seguita da un relatore, scelto dallo studente tra i docenti del Dipartimento di Scienze della Formazione, e da un correlatore, scelto tra i docenti (strutturati) nell'ambito dell'Ateneo o di altri Atenei nazionali o internazionali, del CNR o dell'Istituto Superiore di Sanità. Lo studente non deve aver necessariamente sostenuto esami con il docente relatore. Lo studente è tenuto, in accordo con il relatore, ad aggiornare costantemente il correlatore sullo stato di avanzamento del lavoro della tesi ed è altresì tenuto al termine della stessa a inviarne/consegnarne copia al correlatore in tempo utile in vista della discussione nella seduta di tesi della sessione prescelta.

La relazione finale di tirocinio, seguita da un tutor di tirocinio assegnato dall'ufficio competente, si riferisce al tirocinio svolto durante il IV e il V anno di Corso. Il tirocinio consiste:

- nel IV anno di corso, nella creazione e somministrazione di una unità educativo-didattica di 20 ore in un ordine scolastico (Infanzia o Primaria) scelto dallo studente;
- nel V anno di corso, nella creazione e somministrazione di un progetto educativo-didattico di 80 ore (di cui 20 di osservazione) nell'ordine scolastico diverso da quello scelto per il tirocinio del IV anno.

L'argomento del tirocinio del V anno deve essere correlato all'argomento della tesi.

L'attività di tirocinio del V anno può iniziare solo dopo che lo studente abbia consegnato al proprio tutor di tirocinio la cornice teorica sull'argomento scelto (minimo 6.000, massimo 10.000 battute), supervisionata e approvata dal relatore.

La Relazione finale di tirocinio presenta la riflessione e la documentazione sulle attività di tirocinio diretto svolte nel IV e nel V anno del corso di laurea, che comprende l'ideazione e la realizzazione dell'unità educativo-didattica (IV anno) e del percorso educativo-didattico (V anno). Tale relazione finale riguarda anche la documentazione e la riflessione sull'intero percorso di sviluppo professionale del laureando.

Il tirocinante redige un documento chiaro e sintetico (circa 30 pagine di 2.000 battute) nel quale emerge la dimensione professionale richiesta, ovvero la capacità di integrare le conoscenze teoriche con la prassi educativo-didattica, di usare le proprie competenze in modo adeguato, di riflettere sulle proprie pratiche e di promuovere innovazione.

La parte centrale della Relazione è dedicata alla riflessione approfondita sul progetto educativo-didattico realizzato con gli alunni e sul percorso formativo dello studente. Tale riflessione si basa sui documenti allegati alla Relazione stessa dai quali sono tratte descrizioni narrative aneddotiche e/o sono desunti altri dati quantitativi.

Le esperienze realizzate devono essere collegate ai contenuti teorici acquisiti durante il percorso accademico. L'analisi e la riflessione devono riguardare i seguenti aspetti:

- l'intervento educativo-didattico realizzato e la gestione e l'organizzazione della classe
- gli apprendimenti e i comportamenti degli alunni
- il percorso di sviluppo professionale del tirocinante

- eventuali situazioni di successo e/o problematiche, analizzate in modo esemplificativo, per individuare le possibili condizioni, soluzioni e utilizzazioni in altri contesti.

I documenti redatti durante le attività di tirocinio del IV e del V anno con la supervisione dei tutor confluiranno negli allegati della relazione finale.

La tesi, la Relazione finale e gli eventuali allegati dovranno essere consegnati in modo completo e definitivo nei modi e nei tempi indicati dalla Segreteria didattica del corso.

Si segnala che copiatura e plagio costituiscono un reato e sono perseguiti dalla legge. Lo studente la cui tesi e relazione finale di tirocinio risultino anche solo in parte copiati, non può essere ammesso all'esame finale. In tale senso laureande/i sono tenute/i a compilare e firmare la "Dichiarazione di originalità della tesi di laurea" così come riportata all'Allegato 4 del presente Regolamento. La dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente inserita nella tesi, quindi nella pagina conclusiva del file in .pdf della tesi che sarà caricata sulla piattaforma GOMP dalla/dal laureanda/o stessa/o e pertanto il relatore – prima di procedere all'approvazione – dovrà verificarne la presenza.

DOMANDA ASSEGNAZIONE TESI

La domanda di assegnazione della tesi viene presentata nell'[area riservata studenti](#) su GOMP; i relativi adempimenti sono pubblicati nel Portale dello Studente alla voce [Ammissione all'esame di laurea](#).

AMMISSIONE ALL'ESAME DI LAUREA

Dopo aver presentato la domanda di assegnazione della tesi, per essere ammessi all'esame di laurea è necessario presentare la domanda di conseguimento titolo nell'[area riservata studenti](#) su GOMP.

Le scadenze e gli adempimenti previsti per la presentazione della domanda di conseguimento titolo sono pubblicate nel Portale dello Studente alla voce [Ammissione all'esame di laurea](#).

Le domande che non rispetteranno quanto previsto dagli adempimenti amministrativi saranno respinte d'ufficio.

Eventuali ulteriori indicazioni utili sono riportate nella [bacheca](#) del corso di laurea e/o negli avvisi.

Durante lo svolgimento delle sedute di laurea e successivamente alla proclamazione, candidati ed eventuali partecipanti sono tenuti ad assumere un comportamento consono, attenendosi alle "Norme di comportamento da adottare da parte dei candidati e dei loro familiari durante le sedute di laurea" (Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione del 12.12.2018) e firmare la relativa dichiarazione di impegno.

COMPOSIZIONE COMMISSIONE ESAME DI LAUREA

La Commissione per l'esame di laurea è composta da:

- almeno cinque docenti universitari (docenti relatori e docenti correlatori);
- due tutor di tirocinio (di cui all'Art. 11 del D.M. 249/2010);
- un rappresentante designato dall'USR – Lazio, ovvero dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (di cui all'Art. 6, comma 5 del D.M. 249/2010);

I tutor dei laureandi, quando diversi dai tutor di tirocinio nominati come membri della Commissione di laurea, possono partecipare alla seduta di laurea senza diritto di voto.

Qualora si riproponesse una emergenza sanitaria, le modalità adottate per lo svolgimento della prova finale saranno attuate in base a specifiche disposizioni degli organi competenti dell'Ateneo.

Art. 12. Valutazione della qualità delle attività formative

Il Collegio Didattico del CdS monitora annualmente la propria offerta formativa individuando soluzioni per le criticità eventualmente riscontrate. Le proposte di modifica del regolamento didattico del CdS vengono avanzate al Dipartimento tenendo conto dei tempi indicati dall'Ateneo per la trasmissione da parte del Dipartimento della delibera di approvazione del regolamento stesso (Documento "Definizione dell'offerta formativa dell'Ateneo e attività per l'assicurazione della qualità nella didattica").

Il monitoraggio dell'offerta formativa può avvenire anche attraverso incontri di consultazione con gli *stakeholders*, allo scopo di verificare la congruenza dell'offerta stessa con la definizione del profilo professionale e le richieste del mondo del lavoro. Il monitoraggio pluriennale delle attività viene effettuato mediante il Rapporto di Riesame Ciclico, con una periodicità non superiore a cinque anni, nei tempi e nelle modalità indicate dalle linee guida ANVUR e di Ateneo. Per la realizzazione del monitoraggio pluriennale è fatto obbligo al CdS di effettuare incontri di consultazione con gli *stakeholders*.

La verifica dei risultati delle attività didattiche viene effettuata tenendo conto delle osservazioni e dei suggerimenti formulati dal Nucleo di Valutazione e dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti, dei dati della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) e delle risultanze della rilevazione dell'Opinione degli Studenti dei CdS (OPIS). In particolare, l'attività di monitoraggio viene effettuata dal Gruppo di Riesame del CdS che annualmente: a) redige un commento sintetico ai dati di monitoraggio forniti dall'ANVUR, comprensivo di punti di forza, criticità, obiettivi e proposte, che viene approvato dal Collegio Didattico; b) analizza i dati delle opinioni degli studenti e redige un report per facilitare l'analisi individuale dei singoli insegnamenti e una nota sintetica per la discussione in sede di Collegio Didattico.

Art. 13. Altre fonti normative

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al [Regolamento didattico](#) e al [Regolamento Carriera](#) di Ateneo.

Art. 14. Validità

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dall'a.a. 2023/2024 e rimangono in vigore per l'intero ciclo formativo (e per la relativa coorte studentesca) avviato a partire dal

suddetto a.a. Si applicano inoltre ai successivi anni accademici e relativi percorsi formativi (e coorti) fino all'entrata in vigore di successive modifiche regolamentari.

Gli allegati 1 e 2 richiamati nel presente Regolamento possono essere modificati da parte della struttura didattica competente, nell'ambito del processo annuale di programmazione didattica. I suddetti allegati sono resi pubblici anche mediante il sito www.university.it

Allegato 1

Attività formative previste per il corso di studio.
(Offerta didattica programmata 2023/2024).

Allegato 2

Attività formative erogate per il presente anno accademico.
(Offerta didattica erogata 2023/2024).

Allegato 3

Dettaglio delle Attività formative.
(Schede insegnamenti).

Allegato 4

Dichiarazione di originalità della tesi di laurea
(da inserire nel file della tesi)